



# COMUNE DI ORTUERI

## Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406  
[protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it)  
<http://www.comune.ortueri.nu.it>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 5</b> <b>del</b> <b>11-04-2025</b>	<b>Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (tari) anno 2025. Fissazione scadenza pagamenti tributo.</b>
--	---

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di aprile alle ore 13:11 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Ordinaria.

Sono intervenuti:

<b>Carta Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Scanu Laura</b>	<b>P</b>
<b>Lampis Danilo</b>	<b>P</b>	<b>Loddo Valentina</b>	<b>P</b>
<b>Bonu Mauro</b>	<b>P</b>	<b>Perra Monica</b>	<b>P</b>
<b>Crobu Davide</b>	<b>P</b>	<b>Tolu Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Pusceddu Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Cossu Ilenia</b>	<b>P</b>
<b>Urru Leonardo Michele</b>	<b>P</b>	<b>Demontis Daniela</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 12 e assenti n. 0.

Assiste Segretario Comunale Enrica Olla

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco illustra la proposta e comunica i coefficienti e l'operatività del nuovo bonus Tares. Comunica che il PEF tiene conto degli sgravi in favore dei cittadini destinatari del bonus.**

**DATO ATTO CHE** la presente seduta del Consiglio Comunale avviene con modalità telematica, attraverso la partecipazione in presenza di tutti i componenti del consiglio e a distanza del Segretario Comunale Dott.ssa Olla Enrica secondo le modalità individuate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale in video/audio conferenza.

**Vista la proposta di deliberazione n.6 del 26.03.2025 predisposta dal Responsabile del servizio finanziario**

**PREMESSO** che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

**CONSIDERATO CHE:**

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**PRESO ATTO CHE:**

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
  - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 11-04-2025 COMUNE DI ORTUERI

redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.37 del 31.12.2024 con la quale si approva il bilancio di previsione 2025-2027.

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2024 avente ad oggetto "Validazione del piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato con deliberazione ARERA 389/2023", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio 2024-2025 del MTR2;

**RICHIAMATO** l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2"*;

**VERIFICATO CHE** non si è reso necessario provvedere alla revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione

alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2024-2025 approvato secondo il MTR-2 tramite Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

**ATTESO CHE** il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i. prevede che nelle more della revisione del Regolamento di cui al DPR n.158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

**PRESO ATTO CHE**, sulla base delle risultanze del piano economico finanziario e della norma citata, la proposta tariffaria predisposta dal Servizio Finanziario risulta impostata come segue:

- il costo attribuito alle utenze domestiche è dell'79%, quello attribuito alle utenze non domestiche è del 21%, pari alla media delle percentuali ottenute dal rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, e dalla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario, con una correzione di 1,29 punti percentuali. Il dato effettivo del rapporto è del 77,71 % per le utenze domestiche e del 22,29% delle utenze non domestiche;
- per le utenze domestiche i coefficienti (ka), per la determinazione della quota fissa della tariffa, sono stabiliti in misura fissa al mq per tutte le utenze; i coefficienti (kb), per la determinazione della quota variabile della tariffa, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da agevolare i nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 e più componenti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i.;
- la quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione dei nuclei familiari di due o più componenti è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti.
- per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente Kc e Kd medio per tutte le categorie tranne che per quelle categorie più gravate dal costo alle quali è stato applicato il coefficiente minimo e/o massimo ridotto del 30% mentre alle categorie per le quali la tariffa pesa in modo più lieve è stato applicato il coefficiente massimo aumentato del 50%;
- la proposta tariffaria tiene conto delle riduzioni tariffarie previste dalle disposizioni regolamentari.

**RILEVATO CHE** i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche con i medesimi criteri dell'ultimo ruolo approvato, così come i coefficienti applicati.

**RITENUTO** di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (79%) e utenze non domestiche (21%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (79%) e utenze non domestiche (21%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

**RICHIAMATO** il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato A) alla presente deliberazione.

**VISTO** il prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti all.B) predisposto dal competente ufficio comunale.

**RITENUTA** congrua la proposta tariffaria per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività che sono stati agganciati alla superficie dei locali per garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

**RICHIAMATO** il D.l. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, recante e «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce:

- al primo periodo, che l'Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- al secondo periodo, che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- al terzo periodo, che le modalità attuative sono definite dall'autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**VISTO** il DPCM del 21 gennaio 2025 n.24, in vigore dal 28.03.2025, ad oggetto "Regolamento *recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.*" il quale prevede

- l'introduzione del nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- l'applicazione del medesimo automatismo utilizzato per gli altri bonus sociali (idrico, elettrico e gas) per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti denominato "bonus sociale per i rifiuti";
- l'introduzione di misure di compensazione per la tutela degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico, da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio su scala nazionale.

**PRESO ATTO** che il citato DPCM dispone:

- all'art.1, comma 2, "*Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;*
- all'art.2, comma 1, "*Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare;*
- all'art.3, comma 2, "*Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2".*

**VISTA** la Deliberazione ARERA n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno.

**PRESO ATTO** che la Deliberazione ARERA n. 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e la disciplina delle procedure che consentano ai Gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus rifiuti, che, si ribadisce, va riconosciuto automaticamente applicando già a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%. Le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente.

**CONSIDERATO** che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative.

**VISTO** l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato B) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2025, così determinate:

- a. 31.07.2025 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2025 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2025 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2025 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**VISTO** il regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con modifiche con propria deliberazione n. 3 del 03.04.2023, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali riduzioni e agevolazioni il cui costo viene posto a carico delle tariffe Tari.

**RITENUTO** di stabilire per l'anno 2025 le seguenti riduzioni da regolamento:

- per le utenze domestiche di cui all'art.18, comma 1, lettere a) e b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lett. a) adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lettere b) e c) attività produttive cessate si applica la riduzione del 30%, della tariffa;

**CONSIDERATO CHE** a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 11-04-2025 COMUNE DI ORTUERI

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

**RILEVATO CHE** tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**RICHIAMATO** l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

**PRESO ATTO CHE** è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

**PRESO, ALTRESÌ, ATTO** che, dall'anno 2024, su tutte le utenze iscritte a ruolo saranno applicate, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la tari, le componenti perequative UR1 (0,10 €/utenza) e UR2 (1,50 €/utenza) del valore complessivo di € 1,60 ad utenza, istituite da ARERA con delibera n. 386/2023.

**VISTI:**

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.09.2024;
- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31.12.2024;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.12.2024;
- il PEG - Piano Esecutivo di Gestione- per l'anno 2025 - parte contabile, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 14.01.2025.

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione resa in forma palese ad esito: FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende ivi integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

**DI APPROVARE** i coefficienti di calcolo per la determinazione delle tariffe e l'attribuzione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell' A).

**DI APPROVARE** le categorie tariffarie e le tariffe TARI per l'anno 2025 come risultanti dal prospetto allegato B).

**DI STABILIRE**, le seguenti riduzioni come da regolamento:

- per le utenze domestiche di cui all'art.18, comma 1, lettere a) e b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lett. a) adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lettere b) e c) attività produttive cessate si applica la riduzione del 30%, della tariffa.

**DI APPROVARE** le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a. 31.07.2025 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2025 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2025 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2025 (quarta rata di conguaglio e rata unica).

**DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;

**DI DARE ATTO CHE**, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (*UR1,a*, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (*UR2,a*, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza

**DI DARE ATTO CHE**, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, integrata dalla Deliberazione n. 133/2025, dal 1° gennaio 2025, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica l'incremento dato dalla componente perequativa *UR3,a* applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di *bonus sociale per i rifiuti*, istituito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025.

**DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto. Alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emesso il provvedimento attuativo da parte dell'Autorità competente e, pertanto, le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente

**DI DARE MANDATO** alla Responsabile del Servizio Finanziario di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

**DI DISPORRE** che il responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario Responsabile della Tari, provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

**DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione ad esito unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere nel merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Francesco Carta

Il Segretario Comunale  
F.to Enrica Olla

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere  
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica.

Ortuери 26-03-25

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Corongiu Rosalba**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere  
Regolarità contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ortuери 26-03-25

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Corongiu Rosalba**

---

**PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi  
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.  
Ortuери,

L'impiegato incaricato  
F.to

---

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo

L'impiegato incaricato